

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

REPUBBLICA ITALIANA

Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico, per l'affidamento del servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura installati presso i Laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità, suddiviso in due lotti funzionali: Lotto n. 1 servizio di manutenzione full-risk su sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura della MERK/MILLIPORE e Lotto n. 2 servizio di manutenzione full-risk su sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura della SARTORIUS e della HUMAN CORPORATION.

L'anno, il giorno del mese di, nella sede dell'Istituto Superiore di Sanità in Roma Viale Regina Elena n. 299, avanti a me Dott.ssa

- Ufficiale Rogante - senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti da me consentita, sono presenti i Signori:

- Dott., nato a il, Dirigente Amministrativo, il quale interviene in qualità di rappresentante dell'Istituto medesimo;

- , nato a il ,
che interviene in qualità di della
..... , con sede in , Via
..... , n. giusta ;
comparenti della cui rispettiva identità e qualifica
io Ufficiale Rogante sono personalmente certa.

PREMESSO

- che l'Istituto Superiore di Sanità (C.F. n. 80211730587 e P. I.V.A. n. 03657731000), in seguito denominato "Istituto", con Determina a contrarre in data , ha attivato una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento del servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura installati presso i Laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità suddiviso in due lotti funzionali: Lotto n. 1 servizio di manutenzione full-risk su sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura della MERK/MILLIPORE e Lotto n. 2 servizio di manutenzione full-risk su sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura della SARTORIUS e della HUMAN CORPORATION;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul

"profilo di committente", sui siti informatici di cui agli articoli 29 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20) e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

- che del Lotto n. di tale procedura aperta, come da Decreto di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria in data, è rimasta aggiudicataria la, in seguito indicata come "Società", con sede in, Via n. (C.F. n.);

- che oggi si vuole dalle parti procedere alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro in forma pubblica amministrativa;

le medesime parti, come sopra costituite, dichiarano e convengono quanto segue:

ART. 1 - La Società, come sopra rappresentata, si impegna ad eseguire in favore dell'Istituto, che accetta, alle condizioni tutte specificate nel presente Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione full-risk di vari sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura installati presso i Laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità suddiviso in due lotti funzionali, lotto n., come specificato nei singoli contratti attuativi.

IL Capitolato tecnico viene allegato al presente Accordo Quadro, e dello stesso forma parte integrante.

ART. 2 - La durata del presente Accordo Quadro è stabilita in 24 mesi a partire dalla data del verbale di consegna delle apparecchiature del primo contratto attuativo.

ART. 3 - L'importo complessivo massimo del presente Accordo Quadro viene fissato, per tutti i contratti attuativi dello stesso, presuntivamente in complessive Euro= (.....) + I.V.A.

L'importo sopra indicato è quello risultante nell'offerta dalla Società in sede di gara e che, allegata al presente Atto, dello stesso ne forma parte integrante.

Resta inteso, comunque, che l'importo complessivo presunto del servizio potrà subire variazioni, a semplice richiesta dell'Istituto, a seguito di variazioni nel numero degli impianti che, durante il corso di esecuzione del presente Accordo Quadro, si rendesse necessario inserire o disinserire.

Per le variazioni in aumento entro il 20% (ventipercento) dell'importo indicato nel presente Accordo Quadro, la Società non potrà richiedere particolari compensi se non quelli contrattualmente previsti.

ART. 4 - I singoli contratti, dipendenti dal presente Accordo Quadro saranno trasmessi tramite P.E.C. I suddetti contratti dovranno essere restituiti all'Istituto datati e firmati con firma digitale per accettazione.

Per ciò che concerne le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro si richiama integralmente quanto disciplinato dall'allegato Capitolato tecnico.

ART. 5 - La Società, onde garantire la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, espressamente si impegna al pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Capitolato Tecnico il cui contenuto viene integralmente richiamato.

ART. 6 - Troveranno applicazione le penali di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico allegato.

ART. 7 - La Società è tenuta ad assicurare, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Accordo Quadro. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di

risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i. Le parti concordano, ed accettano, che - ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. - i futuri pagamenti relativi al presente Accordo Quadro verranno effettuati sul conto corrente dedicato trasmesso dalla Società all'Istituto. La Società si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Istituto ogni eventuale modifica riguardante sia i dati relativi al conto corrente dedicato, sia i soggetti (persone fisiche) delegati dalla Società ad operare sul conto corrente dedicato stesso.

A tal proposito si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 20 dell'allegato Capitolato tecnico.

ART. 8 - Per ciò che concerne la fatturazione elettronica ed i pagamenti relativamente ad ogni contratto, si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 6 dell'allegato Capitolato Tecnico.

I pagamenti verranno disposti a mezzo di mandati emessi a favore della Società, mediante versamento sul conto corrente dedicato intestato alla Società stessa ed esistente presso la
....., Via n.,

c.a.p. (città), IBAN

.....

Il conto corrente dedicato è stato comunicato dalla Società - ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - con apposita dichiarazione di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il CIG del presente Accordo Quadro - ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - è il seguente:

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi che verrà corrisposto sarà pari a quello riconosciuto quale interesse legale dalla normativa vigente. Sono fatte salve le situazioni impeditive al pagamento, quali l'attestazione di non regolare esecuzione, ovvero altre cause non dipendenti dall'Istituto, quali ad esempio gli errori nella fatturazione.

ART. 9 - La Società dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Nel caso in cui dal DURC, acquisito dall'Istituto in conformità a quanto stabilito nell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzi una inadempienza contributiva, si applicherà

il disposto dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Società si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati per il servizio oggetto dell'Accordo Quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nella zona di Roma alla data dell'offerta, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella zona di Roma. La Società si obbliga, inoltre, a garantire l'applicazione dei suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Nel caso in cui venga notificata all'Istituto una violazione degli obblighi di cui sopra, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 105, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 30, comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, la Società ha costituito una

cauzione definitiva di Euro= (.....),
come risulta dalla n.
rilasciata in data dalla

La cauzioni verrà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016.

ART. 11 - A tutti gli effetti del presente Accordo
Quadro, la Società elegge il proprio domicilio in
....., via n. -
c.a.p., e l'Istituto presso la propria sede in
Roma Viale Regina Elena n.299 - c.a.p. 00161.

ART. 12 - Il presente Accordo Quadro, mentre è fin
d'ora impegnativo per la Società, lo sarà per
l'Istituto solo dopo intervenute le prescritte
approvazioni.

ART. 13 - Le spese del presente Accordo Quadro, e da
esso dipendenti, sono a totale carico della Società,
la quale dichiara, a tutti gli effetti di legge, che
le operazioni oggetto del presente contratto vengono
effettuate nell'esercizio di Impresa (art. 4 del
D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.) e che, pertanto, ai
sensi dell'art. 1 del predetto decreto, sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 14 - per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si applicherà quanto disposto dall'allegato Capitolato tecnico che ne forma parte integrante.

ART. 15 - L'affidatario ha preso visione dell'informativa della stazione appaltante sul trattamento dei dati personali e ha dichiarato espressamente di consentire il loro trattamento nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

ART. 16 - Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, e dei contratti da esso derivanti, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Il presente Accordo Quadro, scritto da persona di mia fiducia, consta di pagine n. (.....) e un allegato di complessive pagine n. (.....), consistente nel Capitolato tecnico e nell'offerta economica della Società.

Atto fatto e come sopra ricevuto, letto da me Ufficiale Rogante ai signori comparenti, i quali a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 1341 e seg. del c.c., gli articoli n. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 e 16 del presente Accordo Quadro sono specificatamente approvati.